

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1345 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2019

che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio

[notificata con il numero C(2019) 5660]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le apparecchiature a corto raggio sono di norma apparecchiature radio destinate al grande pubblico e/o portatili, che possono facilmente essere trasportate e utilizzate a livello transfrontaliero. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro rischia di creare interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radio, di impedire la libera circolazione e di aumentarne i costi di produzione.
- (2) La decisione 2006/771/CE della Commissione ⁽²⁾ armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio in settori di applicazione quali allarmi, comunicazioni locali, telecomandi, impianti medici e raccolta di dati medici, sistemi di trasporto intelligenti e «Internet degli oggetti», compresa l'identificazione a radiofrequenza («RFID»). Le apparecchiature a corto raggio che rispettano tali condizioni tecniche armonizzate sono di conseguenza soggette unicamente ad un'autorizzazione generale ai sensi del diritto nazionale.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione ⁽³⁾ armonizza ulteriormente le condizioni tecniche per l'utilizzo dello spettro da parte di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 e 915-919,4 MHz. L'ambiente di condivisione nelle bande di frequenza indicate è diverso; è pertanto necessario un regime normativo specifico. Tale decisione consente l'introduzione di soluzioni RFID tecnicamente avanzate e di applicazioni dell'Internet degli oggetti basate su apparecchiature a corto raggio interconnesse nelle reti di dati.
- (4) La decisione 2006/771/CE e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 costituiscono il quadro normativo per le apparecchiature a corto raggio, che sostiene l'innovazione per un'ampia gamma di applicazioni all'interno del mercato unico digitale.
- (5) L'importanza crescente delle apparecchiature a corto raggio per l'economia, unitamente alla rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, determina la comparsa di nuove applicazioni per tali apparecchiature. Simili applicazioni rendono necessari aggiornamenti periodici delle condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro.
- (6) Sulla base del mandato permanente conferito nel luglio 2006 alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, ai fini dell'aggiornamento dell'allegato della decisione 2006/771/CE per riflettere il progresso tecnologico e l'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio, tale allegato è stato modificato sei volte. Il lavoro svolto sulla base del mandato permanente ha altresì costituito la base della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538, che fornisce uno spettro supplementare per le apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 e 915-919,4 MHz.

⁽¹⁾ GUL 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GUL 312 dell'11.11.2006, pag. 66).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz (GUL 257 del 15.10.2018, pag. 57).

